



COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

8

OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE)- COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019 PROVVEDIMENTI

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventisette**, del mese di **marzo**, alle ore **11:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
MAIOLO Renato	SINDACO	X	
COSTA Giuseppe	CONSIGLIERE	X	
COSTA Mauro	CONSIGLIERE	X	
CERRUTI Tiziana	CONSIGLIERE	X	
NIZZA Silvano	CONSIGLIERE		X
DELPERO Severino	CONSIGLIERE	X	
SARTI Graziella	CONSIGLIERE	X	
SIBONA Bruno	CONSIGLIERE	X	
COSTA Marco	CONSIGLIERE	X	
COSTA Stefania	CONSIGLIERE	X	
ROSSO Vittorino	CONSIGLIERE		X
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **DI NAPOLI Dott.ssa Anna** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **MAIOLO Renato** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco riferisce:

a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;

Con delibera C.C. N. 31 del 2/9/2014 veniva approvato il Regolamento per la disciplina di ciascuna delle tre componenti del nuovo tributo (IMU – TASI – TARI), successivamente modificato (relativamente alla sola componente TARI) con delibere C.C. N. 44 del 31.12.2014 e N. 10 del 28.7.2015.

Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006 N. 296, l'Ente Locale delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, termine differito, per l'anno 2019, al 28 febbraio dal D.M. 7.12.2018 e successivamente al 31/3/2019 dal D.M. 25.1.2019.

Ai sensi dell'art.32, comma 4, del Regolamento, le tariffe della componente TARI sono deliberate dal Consiglio Comunale e sono basate sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

La L. 11/12/2016 N.232 (Legge di stabilità 2017) pur non modificando l'assetto dell'imposizione immobiliare, all'art. 1, comma 42, aveva esteso al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali già disposto per l'anno 2016. Restavano tuttavia escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste, fra le quali la tassa sui rifiuti (TARI).

Parimenti, il comma 37 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205 (Legge di Stabilità 2018) confermava per il 2018 il divieto per gli enti locali di aumentare aliquote e tariffe rispetto a quelle deliberate nel 2015, ma, come già per le annualità precedenti, veniva esclusa dal blocco la TARI, per la quale vige l'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio rifiuti.

La Legge di Bilancio 2019 (L. 145/208) non ha confermato il blocco delle aliquote dei tributi locali, novità che in ogni caso nulla varia in materia di aliquote TARI

Con il presente atto si procede alla determinazione ed approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2019.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali non detenute od occupate in via esclusiva.

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

Il comma 651 L. 147/2013, prevede che la determinazione del tributo sia effettuata sulla base dei criteri contenuti nel Regolamento di cui al D.P.R. 27/4/1999 N. 158.

I costi del servizio rifiuti devono infatti essere ricondotti a quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto il *“Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*, dove viene individuato lo strumento del Piano finanziario relativo al servizio rifiuti;

il Piano finanziario è funzionale a programmare, con cadenza annuale, i fabbisogni di risorse finanziarie occorrenti a fronteggiare i flussi di spesa relativi:

- a) agli interventi da porre in essere per gestire le attività di raccolta, lavorazione e smaltimento dei rifiuti;
- b) agli interventi e relativi ammortamenti per la realizzazione di infrastrutture e punti di raccolta e recupero;
- c) all'utilizzo di beni e strutture di terzi e all'affidamento di servizi a terzi;

Il successivo comma 652 rappresenta un'alternativa al criterio dell'applicazione del metodo normalizzato (DPR. 158/1999) consentendo al Comune, nel rispetto del principio *“chi inquina paga”* sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98 CE relativa ai rifiuti, di applicare la TARI secondo alcuni criteri legati alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie e ai coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per ogni categoria omogenea, di fatto rimandando al dispositivo TARSU, ed in particolare all'art. 65 del D.Lgs 507/1993.

L'alternativa proposta dal comma 652, pur con l'intento di rendere meno rigido ed obbligato il passaggio all'applicazione dei criteri del D.P.R. 158/1999, con il richiamo a diversi criteri operativi di graduazione delle tariffe non esime tuttavia il Comune dal dimostrarne la razionalità in relazione alla situazione locale della produzione di rifiuti da parte delle diverse categorie e dei relativi costi.

In sostanza, occorrerebbe quantificare approssimativamente, con pesature periodiche *“ad personam”*, i rifiuti conferiti al servizio pubblico dalle varie tipologie di utenza, per adottare poi tariffe commisurate agli effettivi quantitativi conferiti nella realtà locale, quantitativi che potrebbero anche discostarsi da quelli quantificati con il metodo normalizzato. In assenza di tale *“garanzia”*, costituita dai dati certi delle pesature periodiche, si rischierebbe di graduare le tariffe in modo arbitrario.

Pur nella consapevolezza della necessità di una generale revisione del regolamento tecnico statale, che risale a studi risalenti ormai ad un ventennio fa, si propone di determinare le tariffe TARI, come già avvenuto per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, sulla base dei criteri contenuti nel D.P.R. 158/1999.

Il comma 654 fa salva la previsione secondo la quale in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, *ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*, compresi i costi per lo smaltimento in discarica, individuati nel Piano Finanziario.

All'art. 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, è stato previsto che, a partire dal 2018, nella determinazione dei costi il Comune debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, (poi approvati con D.p.c.m. 29.12.2016).

Come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione del successivo comma 654 il quale stabilisce che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio"* dal che si desume che il piano finanziario possa contenere costi in misura superiore al fabbisogno standard;

Per supportare gli Enti nel calcolo dei fabbisogni standard, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha pubblicato sul proprio sito un aggiornamento, per l'anno 2019, delle *"Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013"*

Va sottolineato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti, come emerge dalle citate Linee guida, possono rappresentare solo un termine di confronto, per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti. Quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative, quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e che come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 citato;

Inoltre, la citata metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard, non tiene conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare (diversa capacità o rendimento degli impianti, morfologia dei territori, eventuali differenze qualitative del servizio stesso, che, per il singolo Comune, possono produrre differenze di costo di rilevante entità)

Come osservano le Linee Guida, il comma 653 richiede che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà, nel tempo, intraprendere iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard e che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati.

Pertanto, sulla base della natura dei fabbisogni standard, va sottolineato che ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti.

In ogni caso, si rileva che la norma impone di tenere conto "anche" dei fabbisogni standard e non "solo di essi".

Stante la necessità di procedere all'approvazione del bilancio di previsione 2019 e non sussistendo le tempistiche necessarie all'ufficio preposto per la quantificazione dei fabbisogni standard, il Responsabile del Servizio Tributi ha predisposto lo schema del piano finanziario per l'anno 2019, basandosi, come per gli anni precedenti, esclusivamente sui criteri contenuti nel Regolamento di cui al D.P.R. 27/4/1999 N. 158.

Nella redazione del Piano si è tenuto conto:

- dei dati contenuti nella scheda descrittiva dei servizi, trasmessa il 6.8.2018 con nota prot. N. 1727, predisposta dal CO.A.B.SE.R, (di cui questo Comune fa parte e cui è affidata l'intera gestione del ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, secondo le disposizioni della L.R. 24/2002 che ha trasferito ai Consorzi di Bacino le competenze relative ai servizi di raccolta RU e RD, alla realizzazione e gestione dei centri di raccolta, ai servizi di nettezza urbana ecc.) per la base d'asta del nuovo appalto,
- dei costi del servizio di raccolta rifiuti applicati dalla nuova ditta appaltatrice, subentrata dal 18.3.2018 (in seguito alla procedura di gara esperita, il servizio è stato affidato al raggruppamento di imprese Energeticambiente s.r.l – Pianeta Ambiente soc. coop. con sede in Rozzano –MI-, che ha praticato il ribasso del 2% rispetto alla base d'asta)
- delle percentuali di ripartizione della varie voci di costo contenute nella nota prot. N. 919 del 23.5.2013 inviate dal Consorzio,

Si sottolinea, come comunicato dal CO.A.B.SE.R. nella nota prot. N. 1102 del 23.6.2018, che:

- la tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (ridotta, a partire dall'anno 2017, da € 160,00 a € 150,00/tonnellata + IVA) è rimasta invariata nell'anno 2018, senza alcuna applicazione dell'incremento ISTAT, nonostante la maggior incidenza dei costi fissi derivante da un ulteriore calo previsto di circa 4000 tonnellate di R.S.U. indifferenziati rispetto al 2017.
- la tariffa di conferimento dei rifiuti organici (presso le utenze non domestiche) è stata confermata per l'anno 2018 in € 87,00/tonnellata + IVA
- Il costo di gestione dei centri di raccolta è stato mantenuto invariato per il sesto anno consecutivo in € 13,30 ad abitante oltre IVA, senza alcun adeguamento

Circa il contributo annuo medio per l'espletamento del servizio di gestione delle stazioni ecologiche e del servizio di raccolta vetro, già ridotto da € 13,80/abitante del 2013 a € 13,30/abitante oltre IVA a partire dal 2015, nonostante l'utile del bilancio di esercizio 2017 abbia consentito al Consorzio la restituzione ai Comuni consorziati di € 3,5/abitante per l'anno 2017, presumibilmente riconfermati per l'anno 2018, si ritiene vada quantificato per l'anno 2019 ancora in € 13,30/abitante, stante il crollo del prezzo della carta, segnalato dallo stesso Co.A.B.Se.R..

Nella redazione del piano è stato inoltre applicato il consueto incremento ISTAT del 2% sui costi del personale comunale addetto allo spazzamento e del personale addetto all'ufficio tributi.

Il costo complessivo di gestione del servizio ammonta per l'anno 2019 a € 156.425,91 (di cui € 84.503,24 costi fissi ed € 71.972,67 costi variabili), che il Comune dovrà coprire integralmente con le tariffe determinate secondo il metodo normalizzato ex DPR. 158/1999.

Considerato che il metodo normalizzato prevede la distinzione fra utenze domestiche e non domestiche, è pertanto necessario ripartire tra questi due gruppi i costi totali, come previsto dall'art. 4, comma 1, del DPR 158/1999.

Con particolare riferimento alla realtà socio-economica del Comune, l'ufficio preposto ha quantificato l'attribuzione dei costi fissi per il 96,5% alle utenze domestiche e per il 3,5% alle utenze non domestiche e dei costi variabili per l'82,5% e 17,5% rispettivamente alle utenze domestiche e non domestiche.

Applicando i criteri di calcolo contenuti nel citato D.P.R. 158/1999, l'ufficio preposto ha elaborato le tariffe contenute nel prospetto **allegato** alla presente sotto la **lett. B)**.

Si noti che le tariffe che si propongono per l'approvazione presentano, rispetto a quelle applicate nel 2018:

- **una lievissima diminuzione sulla parte fissa e un lieve aumento sulla parte variabile per le utenze domestiche**
- **una lieve flessione in diminuzione sia sulla parte fissa che sulla parte variabile per le utenze non domestiche**

Complessivamente, dalla simulazione del gettito TARI, emerge una riduzione della tassa annua dello 0,85% per le utenze domestiche e dello 0,53% per le non domestiche rispetto all'anno 2018, riconducibile per lo più alla fisiologica variazione del complesso della superficie tassabile

Si può comunque affermare che il quadro tariffario proposto non presenta sostanziali differenze rispetto a quello approvato nell'anno 2018

Come già per i precedenti sistemi impositivi (TARSU e TARES), questo Comune ha previsto, nel regolamento approvato con delibera C.C. n. 31 del 02/09/2014, che possa essere istituita, contestualmente all'approvazione della tariffa, per le utenze che si impegnano a praticare il compostaggio della cosiddetta "frazione umida" del rifiuto, un'agevolazione attraverso la riduzione della tariffa fino ad un massimo del 30%, in quanto opzione che obiettivamente riduce la quantità di rifiuti conferiti al servizio.

Si propone di stabilire la percentuale di riduzione tariffaria per compostaggio domestico nella misura del 25%, (da applicare alla sola parte variabile), mantenendo inalterata la percentuale stabilita per l'anno 2018.

Si ricorda infine che la disciplina istitutiva della TARI fa **salva** l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura determinata dalla Provincia di Cuneo pari, ad oggi, al 5%, nonché la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 conv. dalla L. 31/2008 (il cui costo è sottratto dal costo totale del servizio che deve essere coperto con la TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e convenendo con le argomentazioni addotte;

Ravvisata la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano Finanziario, che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

Visto il Piano Finanziario ed il prospetto delle tariffe, allegati alla presente sotto le **lettere A) e B)**

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge: n. 7 favorevoli, n.2 astenuti (Costa Stefania, Costa Marco) e n. 0 contrari su n. 9 consiglieri presenti e n. 7 votanti espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) di approvare il **Piano Finanziario** della gestione del servizio rifiuti urbani per l'anno 2019, dal quale risulta un costo complessivo di **€ 156.425,91**, allegato alla presente sotto la **lettera A)** per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che nel bilancio di previsione 2019 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio;
- 3) di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, che prescrive l'adozione di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento);
- 4) di determinare le tariffe per l'applicazione del tributo TARI come da prospetto allegato alla presente sotto la **lettera B)** per farne parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dall'**1/1/2019**;
- 6) di stabilire nella misura del **25%** la **riduzione della parte variabile della tariffa** applicabile alle utenze che si impegnano a praticare il compostaggio domestico della frazione umida del rifiuto;
- 7) di trasmettere, ai sensi del DPR 158/99 copia del Piano Finanziario all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti;
- 8) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze – entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, mediante il canale telematico all'uopo predisposto sul portale www.portalefederalismoiscale.gov.it.

Successivamente con n.7 favorevoli, n. 2 astenuti (Costa Stefania, Costa Marco) e n. 0 contrari su n. 9 consiglieri presenti e n. 7 votanti espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO
PIANO FINANZIARIO TARI 2019

Parag.	TIPO DI COSTO	CODICE	DESCRIZIONE	F- V	2016
2.1	COSTI DI GESTIONE	CG	Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche	F	200,00
			Costi scope ecc.		
		CSL	Costi personale addetto (40% del 20% retribuzione annua n. 1 cantoniere + incremento ISTAT 2% (20% di € 31.735,79 pari a € 6347,14)		2.538,84
			TOTALE		2.738,84
			Costi di Raccolta e trasporto RSU Raccolta indifferenziata (31% di 37.938,70 IVA INCLUSA)		€ 11.761,00
		CRT	fornitura sacchi per RSU da parte del COABSER	V	1.995,61
			40% del costo del personale DITTA APPALTRICE adibito alla raccolta RSU carta e plastica (sul 59% di € 37.938,70 IVA INCLUSA)		8.953,52
			TOTALE		22.710,13
		CTS	Costi di trattamento e Smaltimento RSU (€ 87,68 + IVA/tonn. x n. 200 tonnellate)	V	19.289,60
			maggiori costi di smaltimento presunti (derivanti da pesature RSU prodotti)		

		nel 2015 da Casa di riposo "LE ACACIE S.R.L.", esclusi rifiuti organici		2.366,00
		Smaltimento raccolta rifiuti organici utenze non domestiche (€ 87,00/tonnellata + IVA x 11 tonn. presunte utenza Casa di Riposo Le Acacie – ristoranti – mensa scolastica)		1.052,70
		40% costo del personale COABSER adibito al trattamento e smaltimento RSU (€ 32,34 + IVA/a tonnellata x n. 200 tonnellate = € 7.114,80)		2.846,00
		TOTALE		25.554,30
AC		Altri costi	F	ZERO
		Costi di Raccolta Differenziata per materiale Raccolta differenziata (31%% di € 20.520,65 IVA INCLUSA)		6.361,39
		fornitura sacchi per R.D. plastica da parte del COABSER		1.026,81
		40% del costo del personale DITTA APPALTRICE adibito alla raccolta RSU carta e plastica (sul 59% di € 20.520,65 IVA INCLUSA)	V	4.842,84
CRD		Costi di Trattamento e Riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti Costi di gestione Oasi ecologiche, raccolta diff. vetro, (campane stradali), smaltimento pile e farmaci; al netto dei proventi carta € 4,80/abit. + IVA x n. 1410 abitanti)		7.444,80

			40% del costo del personale COABSER adibito alla gestione dei centri di raccolta consortili (tecnici, addetti, guardiani) € 6,50 + IVA/abit. X n. 1410 abitanti = € 10.081,50		4.032,40
			TOTALE		23.708,24
	CTR			V	ZERO
			Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso		€ 852,60
			Spese per bollettazione e spedizione avvisi TARI (€ 0,50 + IVA x 735 avvisi + spese postali € 0,55 x 735 avvisi)		€ 660,00
2.2	COSTI COMUNI	CC	Spese per spedizione avvisi di acc. TARI (€ 6,60 x n. 100 avvisi)	F	6.039,32 <small>(45% di € 13.420,75 (con incremento ISTAT 2%) x n. 1 impiegati ufficio tributi</small>
			TOTALE		7.551,92

2.3	COSTI D'USO DEL CAPITALE	CK	Amm	<p>Costi Comuni Diversi</p> <p><i>Assistenza e manutenzione progr. SIPAL (50% della spesa annua di € 1.396,90)</i></p> <p>Assistenza e manutenzione progr. GIS MASTER (30% della spesa annua di € 1.201,70)</p> <p><i>spese d'ufficio per carta, toner ecc.</i></p> <p><i>spese funzionamento ufficio tributi (riscaldamento, energia elettrica, telefono ecc.)</i></p> <p><i>deduzione importo corrisposto dal MIUR per TARSU dovuta da istituzioni scolastiche)</i></p> <p><i>Fondo Crediti di dubbia esigibilità (ex fondo svalutazione crediti) (*)</i></p> <p>TOTALE</p>	<p>F</p>	<p>698,49</p> <p>360,30</p> <p>500,00</p> <p>800,00</p> <p>- 333,61</p> <p>7.000,00</p> <p>9.025,18</p>
				<p>Ammortamenti</p> <p>Ammortamento impianti di trattamento e smaltimento (€ 29,52/a tonnellata + IVA x n. 200 tonnellate)</p> <p>Ammortamento mezzi per la raccolta RSU carta e plastica (10% di € 58.459,35 IVA inclusa)</p> <p>Ammortamento per centri di raccolta consortili (strutture, mezzi e cassoni scarrabili) € 2,00/abit. + IVA x n. 1.410 abitanti)</p>	<p>F</p>	<p>6.494,40</p> <p>5.846,47</p> <p>3.102,00</p>

				Riduzioni per compostaggio domestico e avvio al recupero rifiuti indifferenziati da parte delle utenze non domestiche	8.501,61
				TOTALE	23.944,48
				Accantonamenti (2016/2017 accantonam. da bil. Prev) "Sofferenze" di riscossione (circa 4% su netto TARI 2018 al Comune pari a € 156.779,00)	€ 6.271,16
	Acc		F	Accantonamento per gestione "post mortem" delle discariche (€ 0,46/a tonnellata + IVA per n. 200 tonnellate)	101,20
				TOTALE	6.372,36
				Remunerazione del capitale investito (immobilizzazioni nette 2013 €.....; previsione investimenti €:0,00; Tasso "r 2013" = 2,37%)	ZERO
	R		F	TOTALE	156.425,91

TOTALE COSTI FISSI

CSL + AC + CARC + CGG + CCD + CK = €.84.453,24 pari al 53,99 % del totale

TOTALE COSTI VARIABILI

CRT + CTS + CRD + CTR = €.71.972,67 pari al 46,01 % del totale

(*) Fondo Crediti di dubbia esigibilità (ex fondo svalutazione crediti): è stato inserito un minore importo in quanto già inserito una parte dei crediti inesigibili alla voce "sofferenze di riscossione" nella sezione ACCANTONAMENTI

Tariffe TARI Anno 2019

Utenze domestiche

Numero componenti	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)	Kb	Quota variabile (€/anno)
1	0,84	€ 0,56	0,60	€ 37,21
2	0,98	€ 0,66	1,40	€ 86,82
3	1,08	€ 0,72	1,80	€ 111,62
4	1,16	€ 0,78	2,20	€ 136,42
5	1,24	€ 0,83	2,90	€ 179,83
6 o più	1,30	€ 0,87	3,40	€ 210,84

Utenze non domestiche

Categorie di attività		Kc	Quota fissa (€/mq/anno)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,32	€ 0,11	2,60	€ 0,40
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,67	€ 0,23	5,51	€ 0,85
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,38	€ 0,13	3,11	€ 0,48
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,30	€ 0,10	2,50	€ 0,38
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,07	€ 0,36	8,79	€ 1,35
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,80	€ 0,27	6,55	€ 1,01
7	CASE DI CURA E DI RIPOSO	0,95	€ 0,32	10,60	€ 1,63
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,00	€ 0,34	8,21	€ 1,26
9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,55	€ 0,19	4,50	€ 0,69
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,87	€ 0,30	7,11	€ 1,09
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,07	€ 0,36	8,80	€ 1,35
12	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA PARRUCCHIERE)	0,72	€ 0,24	5,90	€ 0,91
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,92	€ 0,31	7,55	€ 1,16
14	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,43	€ 0,15	3,50	€ 0,54
15	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,55	€ 0,19	4,50	€ 0,69
16	RISTORANTI, TRATTORIE OSTERIE, PIZZERIE	4,84	€ 1,64	39,67	€ 6,09
17	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	3,64	€ 1,24	29,82	€ 4,58
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,76	€ 0,60	14,43	€ 2,21
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,54	€ 0,52	12,59	€ 1,93
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	6,06	€ 2,06	49,72	€ 7,63
21	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,04	€ 0,35	8,56	€ 1,31
22	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	0,51	€ 0,17	4,20	€ 0,64
23	CASA DI RIPOSO LE ACACIE	0,95	€ 0,32	13,46	€ 2,07

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno.



COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

Provincia di Cuneo

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE)- COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019 PROVVEDIMENTI

Pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-8-2000 n. 267.

PARERE	ESITO	DATA	IL RESPONSABILE
Regolarità contabile	Favorevole	27/03/2019	F.to BORELLO Federica
Regolarità tecnica	Favorevole	27/03/2019	F.to BATTAGLINO Anna

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: MAIOLO Renato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI Dott.ssa Anna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Santo Stefano Roero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI Dott.ssa Anna

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/04/2019 al 14/05/2019 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*).

Santo Stefano Roero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NAPOLI Dott.ssa Anna

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Santo Stefano Roero, li 27-mar-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI Dott.ssa Anna

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Santo Stefano Roero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NAPOLI Dott.ssa Anna

